

## **TI\_GERICHTE 52.2005.275 vom 12. Dezember 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-12-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2005.275](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.275)

FR: TI\_GERICHTE 52.2005.275 du 12 décembre 2005

IT: TI\_GERICHTE 52.2005.275 del 12 dicembre 2005

### **Regeste**

Cancellazione della ditta dall'albo delle imprese per mancanza di un responsabile tecnico idoneo

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 15 cpv. 1 LEPIC. La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Esso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

#### **E. 2**

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LEPIC è istituito un albo delle imprese di costruzioni a garanzia del corretto esercizio della loro attività. Secondo il cpv. 2 di detto articolo hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzioni: a) nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore; b) il cui titolare o membro dirigente effettivo, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti, sono in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, ritenuto comunque l'obbligo di conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo. L'impostazione del cpv. 2 dell'art. 3 LEPIC è stata concepita tenuto conto del mantenimento del concetto di sanatoria di cui all'art. 14 vLEPIC. Sotto la lett. b rientrano tutte le imprese ancora iscritte all'albo in base all'art. 14 vLEPIC all'entrata in vigore dell'attuale LEPIC. Va rilevato come simili imprese sono tenute a conformarsi, così come previsto dallo stesso paragrafo, qualora il titolare o membro dirigente effettivo dovesse essere sostituito (Rapporto 12 settembre 1997 n. 4361 della Commissione di legislazione sul messaggio 7 febbraio 1995 concernente la modifica della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, in seguito Rapporto 12.9.1997, pag. 444). L'art. 5 LEPIC elenca invece al suo cpv. 1 i diplomi riconosciuti conformi ai requisiti legali mentre il cpv. 2 prevede che dispongono pure dei requisiti professionali gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989. Le imprese che non adempiono più i requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni sono cancellate dall'albo da parte della CV-LEPIC, dopo avere sentito le parti interessate (art. 13 e 9 LEPIC). Lo scopo della LEPIC è di garantire un corretto esercizio della professione di impresario costruttore tramite l'istituzione di requisiti (professionali) minimi (RDAT I-1993, N. 25). Si vuole infatti disciplinare l'esercizio dell'attività delle imprese di costruzione per tutelare la collettività e questo in considerazione della sua importanza, ma anche e soprattutto per il fatto che il suo esercizio richiede sempre più l'uso di tecniche nuove, spesso anche complesse, richiedenti sufficienti

conoscenze per una gestione sicura (Rapporto 12.9.1997, pag. 431).

### **E. 3.1**

Occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente non nega che \_\_\_\_\_, attuale titolare responsabile, sia sprovvisto dei requisiti professionali necessari richiesti dalla LEPIC per poter iscrivere l'impresa all'albo. Contestata è l'interpretazione data alla legge, in particolare per quanto attiene alla possibilità di iscrivere un'impresa in sanatoria dopo che questa è passata all'iscrizione "con titolo". La ricorrente sostiene che \_\_\_\_\_ sarebbe sempre stato il responsabile tecnico dell'impresa e come tale non sarebbe mai stato sostituito, nemmeno al momento dell'assunzione di un responsabile con i requisiti richiesti dalla legge. Essa ritiene inoltre che il legislatore abbia voluto favorire le imprese dando loro la possibilità di tornare al regime in sanatoria.

### **E. 3.2**

Dagli atti emerge chiaramente che \_\_\_\_\_ è stato il titolare responsabile della ricorrente solo inizialmente e proprio per questo motivo essa ha potuto beneficiare del regime di sanatoria ex art. 14 vLEPIC. In un secondo tempo, è stato assunto un responsabile tecnico avente i necessari requisiti legali e, di conseguenza, la RI 1 ha potuto essere iscritta all'albo a pieno titolo. Da allora e fino \_\_\_\_\_ non risultava più quale titolare responsabile della ditta. Che quest'ultimo continuasse ad occuparsi della stessa, del resto egli ha continuato ad esserne presidente, rispettivamente amministratore unico, non muta la situazione. Infatti lo scopo della LEPIC, ovverosia garantire dei requisiti professionali minimi, è valido attualmente come era valido pure nel 1990, data dell'iscrizione in sanatoria. Già allora \_\_\_\_\_ non adempiva ai dettami legali e proprio per questo non aveva potuto beneficiare dell'iscrizione all'albo a pieno titolo. Ora, è vero che la modifica apportata dal legislatore alla LEPIC ha voluto mantenere il regime della sanatoria ma l'interpretazione data alle legge dalla ricorrente non può essere qui condivisa. Infatti, pur mantenendo la possibilità per le ditte già iscritte in sanatoria al momento dell'entrata in vigore del testo di legge di restare tali, il legislatore cantonale ha comunque voluto adeguarsi agli scopi della legge stessa obbligando le imprese a conformarsi ai requisiti legali in caso di mutamento del responsabile tecnico. Ciò con il chiaro scopo di, a poco a poco, rendere tutte le ditte idonee a far fronte ai bisogni sempre più tecnici nell'ambito delle costruzioni. Ne consegue che un'impresa, come nel caso di specie, che ha l'opportunità di adeguarsi alle condizioni legali è tenuta a farlo. Essendo mutato il responsabile tecnico, la RI 1 è pertanto obbligata ad assumere una persona che risponda ai requisiti della LEPIC, pena la sua cancellazione dall'albo. L'art. 3 cpv. 2 lett. b LEPIC non lascia spazio a nessun'altra interpretazione. Del resto, al caso concreto non può nemmeno trovare applicazione l'art. 5 cpv. 2 LEPIC, in quanto, come detto poc'anzi, \_\_\_\_\_ non risulta attualmente più iscritto all'albo quale titolare responsabile. 4. 4.1. La ricorrente invoca inoltre una violazione del principio della legalità. A torto. Infatti, la LEPIC, valida base legale formale, prevede espressamente la cancellazione della ditta dall'albo qualora questa non adempia più i requisiti di legge. È, per altro, piuttosto la soluzione prospettata dalla ricorrente che non trova riscontro nel testo di legge. Essa non contiene infatti nessun articolo che dia la possibilità ad un'impresa di tornare ad essere iscritta in sanatoria dopo esserlo stata a pieno titolo. Per il resto, va rilevato che l'art. 36 Cost. stabilisce che le restrizioni ai diritti fondamentali, come la libertà economica, per essere ammissibili, oltre che ad avere una base legale, devono anche essere giustificate da un interesse pubblico, essere proporzionate allo scopo e rispettare l'essenza del diritto fondamentale in questione.

La giurisprudenza ha invece escluso la possibilità di apportare delle limitazioni, basate su ragioni di politica economica, ossia di adottare delle misure che intervengono nel gioco della libera concorrenza per favorire certi rami di attività lucrativa e per dirigere l'attività economica secondo un piano prestabilito (DTF 125 I 431 consid 4b; 121 I 129 consid 3b).

4.2. L'albo delle imprese è stato istituito a garanzia del corretto esercizio dell'attività di impresario costruttore, al fine di tutelare i beni giuridici importanti inerenti alla sicurezza ed agli interessi del cittadino e della società (cfr. art. 3 cpv. 1 LEPIC e Rapporto 12.9.1997, pag. 431). L'esercizio della professione di impresario costruttore richiede infatti specifiche conoscenze tecniche e amministrative, la cui ignoranza può essere pregiudizievole alla collettività (Rapporto 12.9.1997, pag. 437; DTF 104 Ia 475, 93 I 519). Si tratta dunque di una misura volta da un lato a promuovere la professionalità degli impresari, in quanto persone responsabili del buon andamento della ditta, e dall'altro a garantire la sicurezza della collettività. In questo senso la normativa in esame risulta senz'altro sorretta da interessi che meritano di essere tutelati. La cancellazione dall'albo delle imprese costituisce uno strumento idoneo al perseguimento di suddetti scopi. Le condizioni imposte dalla legge si pongono inoltre in un rapporto ragionevole con l'interesse pubblico che si vuol salvaguardare e non vanno oltre lo scopo prefissato. Del resto non sono immaginabili misure meno incisive, quali quella dell'iscrizione in sanatoria, che permettano di tutelare adeguatamente i suddetti interessi. Accettare una simile eventualità sarebbe anzi contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento, di cui la ricorrente lamenta la violazione, giacché permetterebbe ad aziende non conformi di essere iscritte all'albo unicamente perché già attive prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ciò creerebbe una disparità di trattamento inammissibile. Da questo profilo, ne consegue che la decisione impugnata, che si fonda su di una valida base legale ed è volta al perseguimento di preponderanti interessi pubblici, appare proporzionata e rispettosa della libertà economica ancorata all'art. 27 Cost..

5. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 27 e 36 Cost; 3, 5, 9, 13 e 15 LEPIC; 1, 2, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: ; . terzi implicati CO 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La segretaria